DISCIPLINARE PER Il CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

(Approvato con deliberazione di Consiglio direttivo del 22 dicembre 2023)

Art. 1

1. Il Parco al fine di conformare e coordinare la programmazione e la pianificazione dell'attività di controllo del cinghiale, per la riduzione e limitazione dei danni all'agricoltura, limitare gli incidenti stradali e ridurre la diffusione della peste suina africana, nel rispetto della L. 157/92, della L. 394/91, dei Decreti del Commissario preposto al contenimento della peste suina e di quanto previsto nel regolamento per la gestione ed il controllo del cinghiale nel PRSV approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 del 13.01.2021 e del "Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Regionale Sirente Velino: 2020-2025" approvato con Delibera Commissariale n. 12 del 03/05/2021 e dell'addendum al Piano approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 44 del 9 ottobre 2023, approva il presente disciplinare con deliberazione del Consiglio direttivo n. 44 del 9 ottobre 2023.

Art. 2

1. L'Ente Parco individua ed istituisce una struttura organizzativa composta dai dipendenti dell'Ente, collaboratori tecnici esterni incaricati, collaboratori esterni volontari e forze dell'ordine, suddivisa per ruoli-mansioni e responsabilità, ai fini di operare nell'ottica della massima efficienza, efficacia e sostenibilità delle azioni, senza precludere il raggiungimento di altri obiettivi di conservazione e tutela di specie animali e vegetali e verificare periodicamente i risultati conseguiti in termini di riduzione-limitazione dei danni.

Art. 3

1. Tutti gli operatori (tecnici e selecontrollori) devono essere abilitati ai sensi del R.R. 1/2017 e devono operare rigorosamente secondo le indicazioni impartite dall'Ente Parco utilizzando uno specifico sistema informatico dedicato che verrà messo a disposizione.
2. Il Parco organizza corsi e aggiornamenti per gli operatori - con mansione di selecontrollore - riservandosi la facoltà di verificare, tramite una idonea commissione interna, la formazione dei selecontrollori già in possesso dell'apposito attestato prima di inserirli nell'albo dei selecontrollori del PRSV;
3. I selecontrollori iscritti all'albo del PRSV hanno l'obbligo di segnalare anche in periodi e aree fuori dalle operazioni di controllo la presenza di specie animali protette, con particolare attenzione per l'orso bruno marsicano. I selecontrollori altresì hanno l'obbligo di segnalazione del rinvenimento di carcasse di cinghiali e animali selvatici e non al fine di monitorare e contrastare la presenza della peste suina africana e/o di eventuali bocconi avvelenati o atti di bracconaggio.
4. Il controllo numerico è consentito esclusivamente sui terreni dove è stato segnalato il danno o limitrofi ai terreni stessi o nelle aree stabilite dall'Ente Parco, anche come misura preventiva.
5. Nel sistema informatico il selecontrollore deve inserire tutti i dati richiesti ed in particolare:
   a. Il punto dell'intervento;
   b. le date e gli orari d'inizio e termine d'intervento;
   c. i riferimenti relativi all'automezzo utilizzato dall'operatore impegnato nel controllo (marca, modello, colore, targa)
6. Per il controllo in orario notturno il selecontrollore autorizzato è accompagnato di preferenza da altro selecontrollore non armato e ammesso al controllo nel parco o se non disponibile da altro accompagnatore di fiducia, sempre non armato e delle cui azioni risponde lo stesso selecontrollore incaricato dell'intervento.

Per l'espletamento delle attività di controllo possono essere utilizzati anche attrezzature ad intensificazione di luce (visori notturni ecc.)..

Art. 4

1. Ogni selecontrollore abilitato ed autorizzato dall'Ente Parco al prelievo è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento, nel Piano e nel presente Disciplinare.
2. Al fine di rendere sostenibile e integrata l'attività di controllo con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio, il Parco - anche su segnalazione della Rete di Monitoraggio dell'Orso bruno marsicano – dispone modifiche nell'attuazione dell'attività di controllo con eventuale sospensione temporale ed areale.
3. Ogni selecontrollore rilascia per l'espletamento delle attività previste nel selecontrollo, la richiesta di adesione e dichiarazione liberatoria, secondo un apposito modello predisposto dall'Ente Parco, in cui in particolare dichiara l'esonero di responsabilità civile e penale dell'Ente in merito ad incidenti dai quali potrebbero verificarsi danni a persone o cose proprie e di terzi dovunque in conseguenza delle attività svolte a livello di volontariato dal selecontrollore in tutte le fasi in itinere.

Art. 5

1. Il controllo è praticato nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa.
2. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017.
3. Per il controllo sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.

4. Le armi utilizzate nel controllo devono essere di calibro non inferiore al 6.5; la taratura deve essere effettuata verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100; la taratura deve essere effettuata alla presenza di un Direttore di tiro presso poligono autorizzato-riconosciuto in orari notturni.
5. Si può effettuare il controllo con l'arco, come metodo alternativo di prelievo nelle zone di particolare criticità dove l'utilizzo dell'arma da fuoco può risultare non agevole e pericolosa, quali le zone in prossimità di centri abitati, gli operatori devono presentare idonea attestazione e possono operare secondo una prassi adeguata.

Art. 6

1. Il Parco nel caso verifichi la mancata o negligente partecipazione dei selecontrollori alle attività programmate provvede all'immediata sostituzione degli stessi con altri selecontrollori.
2. Il Parco nel caso di rifiuto del selecontrollore ad intervenire su uno specifico caso o zona, provvede all'immediata sostituzione degli stessi con altri selecontrollori.
3. Il Parco qualora si verifichino episodi di negligenza (quali la non presenza del selecontrollore nel punto dichiarato del controllo, il non rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione e dal disciplinare o quant'altro ritenuto non coerente agli obiettivi prefissati dall'Ente) dispone la cancellazione del selecontrollore dall'albo e la segnalazione agli Enti preposti.
4. Il Parco, in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, può disporre la cessazione del selecontrollo temporanea o definitiva dell'attività.

Art. 7

1. Il Parco all'interno dei selecontrollori individua dei referenti di zona (Coordinatori del Controllo zonale/comunale) che devono assicurare:
   a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'Ente Parco (o il Responsabile tecnico scientifico individuato) e i selecontrollori;
   b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dal Parco;

c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dal Parco;
e. l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti.

2. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni selecontrollore ammesso al controllo dal Parco, così come la modulistica per il controllo e l'accesso al sistema informatico di georeferenziazione dell'operatore in tempo reale.

3. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di controllo, ogni selecontrollore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione ad alta visibilità.

4. I selecontrollori abilitati al prelievo del Cinghiale devono inoltrare domanda scritta al Parco e operano a titolo gratuito compilando anche il modulo di esonero responsabilità.

5. L'esercizio del controllo da parte del selecontrollore si svolge all'interno delle zone secondo la pianificazione e programmazione del Parco, derivanti dalle esigenze di limitare e ridurre i danni alle produzioni agricole, alla diffusione della PSA e alla riduzione del rischio di incidentalità.

Art. 8

1. Il Parco garantisce un sistema per la registrazione dell'uscita in controllo" che contiene almeno le seguenti indicazioni:

- Data;
- Nome e cognome; ora di registrazione dell'uscita;
- Sottozona n…;
- Modello e targa auto (nel caso più persone utilizzano lo stesso mezzo va specificato);
- Comunicazione dell' uscita e rientro;
- Solo in caso di abbattimento del cinghiale va segnalato il capo abbattuto o ferito e il numero dei colpi esplosi;
- Nell'utilizzo del sistema informatico, l'accesso deve essere consentito anche agli organi di vigilanza.
- Prima di iniziare l'azione di controllo il selecontrollore deve obbligatoriamente registrare la propria "uscita di controllo" sul sistema informatico~~;~~

L'autorizzazione nominale e la successiva registrazione del selecontrollore sul sistema informatico sono requisiti obbligatori per svolgere l'attività di controllo numerico del Cinghiale.

2. Una volta registrata l'uscita il selecontrollore non può abbandonare in alcun modo la postazione (appezzamento agricolo danneggiato) a cui si è registrato senza prima aver effettuato una nuova comunicazione/registrazione al sistema informativo;

3. Nel controllo il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.

4. Gli spostamenti all'interno della zona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.

5. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto, e il selecontrollore deve:
a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
b. recarsi sull'*anschuss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di controllo solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschuss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito.

6. Nel caso di abbattimento del capo il selecontrollore deve:
   a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
   b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.).

Art. 9

1. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Per le indagini trichinoscopiche ogni selecontrollore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al selecontrollore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso.

Art. 10 – Assegnazione dei capi abbattuti

1. Nelle more della strutturazione del processo di filera, nell'ambito dell'attività di controllo, a titolo di ristoro delle spese per l'attività svolta, possono essere assegnati in un anno fino a 5 capi: di cui un adulto maschio, un adulto femmina e tre rossi al selecontrollore che li ha abbattuti purché lo stesso, prima dell'assegnazione di ogni singolo capo abbia svolto attività di controllo per almeno 4 volte nel corso del trimestre.
2. Il proprietario del fondo danneggiato, può accordarsi con il selecontrollore e dividere il capo/i al 50% dopo aver completato tutto quanto previsto e dopo aver ricevuto l'esito delle analisi.
3. Non appena l'Ente si sarà dotato di una idonea struttura per la gestione dei capi abbattuti l'articolo 10 sarà rivisto e modificato.

Art. 11- Ritrovamento di carcasse di animali

Nel caso di ritrovamento di carcasse di animali è necessaria la segnalazione immediata al coordinatore di zona, con la georeferenziare del punto di ritrovamento tramite il programma in uso, allegare foto e fornire eventuali altre note esplicative. Sarà cura dell'Ente attivare la procedura con il sistema Sanitario per la verifica.
Per quanto non espressamente citato si fa riferimento al Piano di gestione del cinghiale approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.44 del 9 ottobre 2023.